

Prot. (*) Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le
Comune di San Giorgio Canavese
Ufficio Tecnico
PEC:
sangiorgiocanavese@pcert.it

e p.c.

Spett.le
Dipartimento Ambiente e Sviluppo
Sostenibile
Ufficio cave
alla c.a.
ing. Irene Bottino
posta interna

OGGETTO: Proposta di Variante al PRGC vigente del Comune di San Giorgio Canavese disposta ai sensi della LR 23/2016 e del D.P.G.R. 11/R del 02/10/2017 per il progetto di coltivazione nuova cava di argilla sita in località San Giacomo.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In relazione alla variante in oggetto, si precisa che la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale soggetto consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.



pag. 1

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante in esame viene disposta al fine di inserire negli elaborati cartografici del PRGC del Comune di San Giorgio Canavese la localizzazione di una nuova cava per l'estrazione di argilla in un'area situata al margine meridionale del territorio comunale nelle vicinanze di un precedente intervento estrattivo. Il sito deputato ad ospitare la nuova cava interessa una superficie catastale complessiva di 49.460 mq per una superficie di coltivazione pari a 40.400 mq.

L'area in esame è individuata dal PRGC vigente tra le *aree destinate ad uso agricolo_A* per la porzione occidentale e tra le *aree estrattive_AE* per la porzione sud-orientale. La variante prevede di inserire all'art. 39 delle NTA una norma finalizzata a regolamentare l'esercizio e la gestione delle cave rientranti nella tipologia delle attività estrattive temporanee in aree agricole.

Il progetto di coltivazione prevede un ribassamento dell'area di scavo di circa 4 m, per un volume lordo estraibile valutato in 161.600 mc, con preventivo scotico e successivo riutilizzo di circa 12.000 mc di terreno vegetale per una profondità di 30 cm.

	
<p>Ortofoto con indicazione dell'area di cava (perimetro rosso)</p>	<p>Estratto cartografico Tav. 23 con indicazione dell'area di cava (perimetro rosso)</p>

ISTRUTTORIA

L'istruttoria è stata condotta con il supporto di alcune delle direzioni facenti parte dell'Organo Tecnico di questo Ente le quali hanno trasmesso, per le tematiche di rispettiva competenza, i seguenti contributi che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- nota prot. n. 203787 del 24/11/2025 della *Direzione Viabilità 1 del Dipartimento Viabilità e Trasporti*;
- nota prot. n. 206154 del 26/11/2025 dell'Unità *Specializzata Tutela del Territorio* della *Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.*

Dall'esame della documentazione trasmessa non si rilevano impatti significativi negativi o criticità tali da rendere necessario l'assoggettamento della variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tuttavia preme evidenziare di seguito alcuni refusi e incoerenze rilevati negli elaborati trasmessi e riportare alcune indicazioni su tematiche che andranno approfondite nelle successive fasi di presentazione ed esame del progetto dell'attività estrattiva e di redazione degli elaborati definitivi della variante urbanistica al fine di perseguire maggiormente la sostenibilità ambientale dell'intervento.

1. Recupero del terreno vegetale.

Il progetto presentato prevede di effettuare lo scotico del terreno vegetale per una profondità di 30 cm e di recuperarlo in sito contestualmente al proseguimento dell'attività estrattiva per il recupero dell'area di cava come prato permanente.

Si rileva che verrà recuperato solamente il primo strato di terreno vegetale (*topsoil*), mentre il secondo strato (*subsoil*) è stato computato tra il materiale estraibile e non sono previste azioni di recupero. Si evidenzia che, benchè rispetto al *topsoil* tale strato abbia un contenuto inferiore di sostanza organica che tende a ridursi con l'aumentare della profondità, tuttavia il *subsoil* rappresenta una porzione di suolo che esplica funzioni ecosistemiche importanti tra le quali si riconosce la capacità di trattenere la risorsa idrica indispensabile per la crescita delle piante, di filtrare le acque e di fornire supporto per la crescita delle radici; pertanto questa frazione del suolo dovrebbe essere salvaguardata. A tale proposito l'art. 19 delle NdA del PRAE – Stralcio I e III comparto, recentemente approvato con DGR n. 122-20649 del 30 settembre 2025, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 16/10/2025, dispone che “[...] prima della coltivazione della cava è necessario individuare le porzioni di *topsoil* e *subsoil* utili per le radici delle piante (normalmente fino ad un massimo di 80-100 cm) attraverso una preventiva caratterizzazione pedologica rappresenta. [...] In base alle risultanze della caratterizzazione pedologica durante la coltivazione la quota utile di suolo per le radici delle piante deve essere conservata temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzata, al termine della coltivazione secondo le previsioni progettuali e, di norma, secondo gli spessori e l'ordine del *subsoil* (in basso) e *topsoil* (in alto) ai fini del riassetto ambientale della cava stessa [...]”.

Si raccomanda pertanto che in sede di progettazione dell'attività estrattiva, vengano effettuati gli approfondimenti necessari ad individuare lo spessore delle porzioni di *topsoil* e di *subsoil* da conservare e recuperare.

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'altezza prevista dei cumuli di *topsoil* sarà di circa 2-2,5 m. Prendendo a riferimento quanto disposto all'art. 19 delle NdA del PRAE – stralcio I e III comparto, nonché le indicazioni contenute in alcune pubblicazioni specifiche in materia¹, si segnala in particolare che il deposito di materiale derivante dallo strato superiore del suolo non dovrebbe superare l'altezza di 1,5 - 2 m in relazione alla granulometria del suolo e al rischio di compattamento. Altezze dei cumuli maggiori rischiano di creare situazioni di compattazione eccessiva del terreno tale da impedire agli strati più interni del cumulo di ricevere il corretto apporto aerobico necessario a preservarne la fertilità.

2. Fasce arboree e arbustive

Si ritiene opportuno prevedere fasce arboree e arbustive plurispecifiche con funzione di mascheramento visivo e di abbattimento delle polveri lungo il lato fronteggiante la SP82, in continuità con la fascia arborea già presente, compatibilmente con le disposizioni normative dettate dal Codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione in tema di fasce di rispetto e di aree di visibilità e previo giudizio positivo dell'ente proprietario della strada (fare riferimento alla *Direzione Viabilità 1* del *Dipartimento Viabilità e Trasporti* di questa Città metropolitana).

Si richiede inoltre che in fase di recupero venga mantenuta tale fascia in modo che la stessa, in continuità e connessione con le formazioni esistenti, possa costituire un luogo privilegiato per ospitare la fauna e per la creazione di biodiversità.

3. Gestione scarichi

L'*Ufficio Scarichi* della *Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera* di questa Città metropolitana segnala che qualora vi fossero scarichi derivanti dall'attività estrattiva, come ad esempio dal lavaggio dell'inerte di cava, e/o scarichi di natura domestica derivanti dalla presenza dei servizi igienici, tali scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, qualora si dovessero avviare attività di gestione rifiuti, dovrà essere presentata istanza per l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia.

¹ Linee Guida "Il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture" – ISPRA – 2010.

Linee Guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del *topsoil* redatte nel dicembre 2020 dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto europeo SOS4Life

4. Effetti sul rumore - Verifica della compatibilità con la classificazione acustica comunale

Il cap. 6.7.1 della *Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS* descrive la classificazione acustica vigente che colloca l'area oggetto di variante in III Classe acustica – *aree di tipo misto* e il cap. 7.8.3 verifica che il livello di rumorosità ambientale dovuto all'attività di cava sia compatibile con la suddetta Classe acustica e non rileva a necessità di opere di mitigazione.

Si evidenzia che la normativa in materia acustica ed in particolare la L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", dispone ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 che "[...] ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica [...]", senza prevedere casi di esclusione. Pertanto la verifica acustica che deve accompagnare la variante deve analizzare la compatibilità e la coerenza della classificazione acustica vigente con le nuove destinazioni d'uso previste dalla Variante e, qualora non vi sia compatibilità, deve proporre l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale indicando la modifica di Classe acustica e verificando che non si creino accostamenti critici.

Si evidenzia quindi che le conclusioni sulla compatibilità della nuova destinazione d'uso introdotta dalla variante urbanistica con la classe acustica assegnata al sito dovranno essere contenute in una specifica relazione tecnica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77 che dovrà fare parte degli elaborati di variante da predisporre per la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29 della L.R. 23/2016.

5. Refuso nella documentazione in merito all'utilizzo del materiale estratto e al materiale di riempimento

In merito all'utilizzo del materiale estratto e del materiale di riempimento la documentazione contiene informazioni tra loro contrastanti.

Viene evidenziato in più punti, al cap. 7.3 della *Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS* e al cap. 5.2.1 dello *Studio preliminare ambientale*, che il materiale estratto verrà utilizzato per "[...] fornire prioritariamente il materiale limoso – argilloso necessario per il completamento degli interventi (capping, recupero ambientale, ecc...) previsti nell'ambito della limitrofa discarica per rifiuti non pericolosi. Ne consegue che sarà possibile, in tal modo, approvvigionare tali materiali secondo un principio "a Km zero", per di più sfruttando le possibilità di accesso diretto tra i due siti adiacenti, evitando in tal modo di interessare e di aggravare con traffico aggiuntivo la limitrofa viabilità provinciale, con tutte le conseguenti ricadute positive in termini di riduzione delle emissioni, dei rumori e, più in generale, di tutti i possibili disturbi associati al traffico di mezzi pesanti [...]".

Tuttavia la documentazione non chiarisce dove sia localizzata questa discarica, la cui esistenza non è indicata nella documentazione e non risulta all'ufficio scrivente, e non quantifica neppure il volume di terreno necessario al suo completamento. La *Relazione Tecnica del Progetto preliminare LR 23/2016* non contiene alcun accenno al tema del riempimento della discarica e per tali ragioni si è portati quindi a ritenere che si tratti di un rifiuto. Infatti il cap. 3.5 della suddetta relazione specifica invece che “[...] le operazioni di ritombamento si estenderanno, proprio per ripristinare la continuità morfologica della zona, anche ai limitrofi terreni, posti ad est dell’area estrattiva, già oggetto in passato di coltivazione mineraria (che ne aveva ribassato la quota altimetrica) e, più recentemente, di ripristino morfologico mediante ritombamento [...]” e dalla lettura delle quantità delle voci del computo metrico degli interventi riportato al cap. 5.3 del suddetto elaborato è evidente che il ritombamento e rimodellamento morfologico del sito e delle aree ad esso adiacenti avverrà mediante materiali di provenienza esterna all’attività estrattiva in oggetto ad esclusione del terreno vegetale (voce b.1.2).

E’ quindi necessario che tale aspetto venga chiarito e corretto in sede progettuale. Da tale correzione e approfondimento dovrà scaturire una quantificazione precisa dei volumi di materiale estraibile che non si prevede di riutilizzare in loco e dei volumi di materiale che verrà approvvigionato per il ritombamento dell’area di cava funzionale a definire gli effettivi volumi di traffico attesi in entrata e in uscita dall’area di cava, richiesti nell’allegato contributo della *Direzione Viabilità 1* del Dipartimento Viabilità e Trasporti di questa Città metropolitana.

6. Incoerenza riguardante la modifica alle Norme di Attuazione

La *Relazione Illustrativa* al cap. 5.2 specifica che “[...] la presente variante semplificata non comporta modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) vigenti. Si precisa che non sono previste variazioni o modifiche di carattere normativo, né aggiornamenti o integrazioni al testo delle NTA attualmente in vigore. Per quanto concerne l’intervento in oggetto, si fa riferimento a quanto previsto dall’art.39 delle NTA del P.R.G.C. del Comune di San Giorgio Canavese [...]”. Tale specifica è riportata anche al cap. 5.4 della *Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS*.

Al contrario il cap. 4.5.2 dello *Studio preliminare ambientale* specifica che la variante “[...] sarà finalizzata all’inserimento della disciplina delle attività estrattive temporanee in aree a destinazione agricola, mediante l’aggiunta, al citato art. 39 delle NTA di un apposito comma finale [...]”.

Si richiede quindi di correggere la suddetta incoerenza e allineare gli elaborati agli effettivi contenuti della variante urbanistica.

PARERE

- Vista la documentazione pervenuta il 03/10/2025 al prot. n. 170725 e in data 28/10/2025 al prot. n. 187990;
- viste le risultanze dell'istruttoria contenute nel presente parere e nei contributi delle Direzioni di questa Città metropolitana ad esso allegati per farne parte integrante;

per quanto di competenza di questi uffici e ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, si ritiene che la Variante in oggetto **non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, con la richiesta di tenere in considerazione le raccomandazioni e le richieste di approfondimento e correzione contenute nel presente parere e nei contributi ad esso allegati.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Claudio Coffano

Allegati:

- nota prot. n. 203787 del 24/11/2025 della Direzione Viabilità 1 del Dipartimento Viabilità e Trasporti
- nota prot. n. 206154 del 26/11/2015 dell'Unità Specializzata Tutela del Territorio della Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.

Referenti:

Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS, VIA e VINCA

arch. Cristina Mandosso - tel. 011 861.6832 - e-mail: cristina.mandosso@cittametropolitana.torino.it

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera – Ufficio Scarichi

dott.ssa Monica Cartello – e mail: monica.cartello@cittametropolitana.torino.it